

**COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza della società --- Srl", con sede in -----, pervenuta al Comitato in data ---- per il tramite della Direzione Regionale della ---, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere in ordine al trattamento fiscale di un'operazione di scissione parziale proporzionale.

Rilevato che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, non ha risposto alla preventiva richiesta di parere avanzata sulla medesima operazione dalla predetta società in data 29 aprile 2006 ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge n. 413 del 1991.

UDITA LA RELAZIONE DELLA PROF. FABRIZIA LAPECORELLA

PREMESSO CHE, PER QUEL CHE SI RICAVA DALLE INDICAZIONI CONTENUTE NELL'ISTANZA:

La società istante svolge attività alberghiera ed è proprietaria di terreni e fabbricati "utilizzati prevalentemente per l'esercizio dell'attività di impresa".

La società istante intende separare l'attività caratteristica (alberghiera) da quella di gestione immobiliare trasferendo gli immobili ad una società a responsabilità limitata di nuova costituzione (beneficiaria).

Al termine dell'operazione la società beneficiaria risulterà partecipata dagli stessi soci della società scissa con le medesime quote di partecipazione; si configura, pertanto, un'operazione di scissione parziale proporzionale.

La società istante precisa che:

gli immobili saranno attribuiti alla beneficiaria con continuità di valori contabili e fiscali, ivi compreso il fondo di ammortamento degli immobili usati per l'attività alberghiera;

non vi sono fondi in sospensione di imposta da trasferire;

la beneficiaria concederà in locazione alla scissa, a prezzi di mercato, gli immobili che quest'ultima utilizza nell'esercizio dell'attività alberghiera;

i soci della beneficiaria non intendono alienare le proprie quote.

L'operazione, per quanto rappresentato nell'istanza, è finalizzata alla riduzione dei costi fissi di gestione, con benefici effetti sulla redditività aziendale, ed è funzionale ad un disegno di riorganizzazione aziendale volto alla ricerca della dimensione ottimale.

La separazione dell'attività alberghiera da quella di gestione immobiliare consentirà alla società istante di ampliare, eventualmente, la compagine sociale attraverso l'ingresso, meno oneroso, di nuovi soci nella società scissa che continuerà a svolgere l'attività alberghiera. Infine, l'istante aggiunge che la neocostituita società immobiliare potrà prestare idonee garanzie per consentire alla scissa l'accesso al credito bancario.

CONSIDERATO CHE:

L'art. 5 del regolamento adottato con il decreto ministeriale 13 giugno 1997 n. 194, prescrive che la richiesta di parere contenga, a pena di inammissibilità, "la dettagliata e precisa

esposizione del caso concreto, nonché della soluzione interpretativa prospettata” (comma 2, lett. b) e che ad essa sia allegata la “documentazione rilevante ai fini dell’individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata nonché della reale portata dell’operazione” (comma 3), ciò comportando, per il soggetto istante, un onere di compiuta rappresentazione della situazione giuridico-economica in essere, di quella che si intenderebbe rappresentare, nonché dei fatti, atti e negozi giuridici dei quali l’operazione oggetto di interpello dovrebbe essere costituita, delle finalità perseguite e dei riflessi di ordine tributario.

Ai sensi dell’art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il Comitato è chiamato a verificare, per ciascuna operazione proposta al suo esame, la validità delle ragioni economiche prospettate, valutando, altresì, se l’operazione sia destinata a realizzare situazioni giuridico-economiche propriamente riconducibili alle sue finalità tipiche e se la situazione giuridico-economica che si verrebbe a determinare appare adeguata alle enunciate finalità dell’operazione e non strumentale a soddisfare finalità proprie di altri atti o negozi giuridici fiscalmente più onerosi per il contribuente.

OSSERVATO CHE NEL CASO IN ESAME:

La documentazione allegata all’istanza appare lacunosa e, tuttavia, la mancata specificazione e documentazione di elementi indicati nell’istanza non configura un’integrale mancanza di rappresentazione di elementi essenziali della fattispecie (il che comporterebbe un giudizio di inammissibilità dell’istanza).

La fattispecie merita un esame ulteriore, confortato da idonea documentazione che deve comprendere:

l’atto costitutivo della società scindenda;

la specificazione della compagine sociale;

il bilancio al 31.12.2005 definitivamente approvato;

le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

la dettagliata rappresentazione della situazione economico-patrimoniale della società scindenda, riferita al momento in cui sarà posta in essere l’operazione di scissione;

la bozza del progetto di scissione dalla quale si possano rilevare con chiarezza le fasi dell’operazione di ristrutturazione, con l’indicazione dei valori dei beni assegnati ad ogni soggetto giuridico;

ogni utile elemento atto a dimostrare la sussistenza delle valide ragioni economiche dell’operazione.

PER QUANTO PRECEDE, IL COMITATO DELIBERA

di attivare la procedura istruttoria prevista dall’art. 5 del decreto ministeriale 13 giugno 1997 n. 194 e di notificare alla società istante un’ordinanza di integrazione degli elementi probatori da esibire entro 45 giorni dalla data del ricevimento della stessa, rinviando all’esito la formulazione del definitivo parere.

Roma, 18 dicembre 2006